



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve



Uso da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia di strumenti di ripresa visiva o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione individuale o di reparto

Nel n. 3 del 25 gennaio 2018 di questo notiziario (disponibile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it) ci siamo occupati della problematica relativa alla liceità delle riprese effettuate nei confronti dei rappresentanti delle forze di polizia nel corso di operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici.

L'occasione ci era stata fornita dalla newsletter n. 359 del 7 giugno 2012 con cui il Garante della privacy, in risposta a un quesito del Ministero dell'interno relativo alla liceità dell'acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della polizia, affermava la legittimità di tali riprese purché ciò non fosse espressamente vietato dall'Autorità pubblica e a condizione che l'uso delle stesse riprese

FLASH nr. 21– 2021

- Uso da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia di strumenti di ripresa visiva o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione individuale o di reparto
- Tempi di attesa per il rilascio delle tessere di riconoscimento ex art. 79 DPR 335/1982. Richiesta di chiarimenti.
- Riscatti agevolato della laurea sino a 45 anni
- Legittimi i tagli della pensione
- Smart working Covid anche se il figlio non è convivente
- Mobbing orizzontale: il datore deve risarcire i danni solo se a conoscenza delle attività persecutorie

rispettasse i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ricordiamo che nella circostanza il Garante ribadiva il principio che dette immagini e filmati rientrano nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.

Oggi invece ci occupiamo dello stesso problema ma a parti invertite, e cioè se e entro quali limiti possa essere consentito all'appartenente alle Forze dell'Ordine di far autonomamente uso di strumenti di ripresa visiva e/o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione di reparto o individuale, occultati sulla sua persona, riprendendo immagini video e audio, di persone e situazioni, senza presidi di garanzia per i soggetti ripresi.

Come è noto, da alcuni anni si è innescata una discussione, divenuta anche terreno di polemica politica, circa l'esigenza di garantire al personale impegnato nel controllo dell'ordine pubblico, ed in particolare nella repressione di disordini occasionati da manifestazioni politiche, da eventi sportivi, etc., la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici atti a riprendere quanto accade fra le forze di polizia e manifestanti, per evitare che registrazioni solo parziali degli eventi possano determinare nell'opinione pubblica una visione distorta dell'operato della Polizia.

Il destino ci viene, stavolta, offerto dalla giurisprudenza amministrativa, con la Sentenza n. 00427/2021 del 15 maggio 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima).

La questione di fatto concerne il ricorso proposto da un Ispettore della Polizia di Stato per l'annullamento di una sanzione disciplinare irrogata perché in più occasioni, durante servizi di ordine pubblico ...*"del tutto autonomamente e senza autorizzazione dei superiori gerarchici ed in violazione delle normative, ordinamentali ed interne di servizio, ha fatto uso di strumenti di captazione visiva e/o sonora non rientranti tra quelli previsti nella dotazione di reparto o individuale, occultati sulla sua persona, riprendendo immagini video e audio, di persone e situazioni, senza i prescritti presidi di garanzia per coloro che venivano ripresi. Nell'immediatezza, il medesimo non ha informato il dirigente del servizio delle evidenze delle riprese, neanche quando dalle stesse emergevano ipotesi di reato o spunti investigativi, che se prontamente condivise, avrebbero potuto sviluppare indagini mirate al perseguimento degli autori del reato. Con tale condotta, ha svolto funzioni che esulano dal suo status di operatore di Reparto mobile, travalicandone i limiti, per il soddisfacimento di un interesse economico personale, realizzato in più occasioni, attraverso la riscossione di somme di denaro a titolo di ristoro, quale parte offesa nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, determinando, così, uno sviamento delle finalità pubbliche ed istituzionali che un appartenente alla Polizia di Stato è chiamato a perseguire"*.

Diciamo subito che il TAR ha rigettato il ricorso confermando la sanzione al ricorrente.

Il Tribunale ha osservato nel merito che in nessuna direttiva emanata dal Dipartimento della P.S. si paventa la possibilità che gli operatori di polizia impegnati nei servizi di ordine pubblico possano utilizzare apparati di proprietà personale o, comunque, possano effettuare riprese in assenza di uno specifico ordine del dirigente responsabile del servizio o di che ne fa temporaneamente le veci.

Peraltro, normalmente le riprese effettuate dalla Polizia Scientifica e le successive indagini della DIGOS consentono di individuare agevolmente gli autori di condotte vietate dal codice penale e dalla L. n. 401/1989 e s.m.i., come confermato dal crescente numero di D.A.SPO. adottati dai Questori fino alla primavera del 2020.

Non vi è, dunque, nessuna necessità che anche i singoli operatori di polizia effettuino a titolo personale riprese degli episodi da cui possono scaturire conseguenze penali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, secondo il Tribunale, devono ritenersi infondati i presupposti di fondo su cui poggia il ricorso, ossia:

- la piena liceità, a tutti gli effetti, della registrazione di fatti ai quali assiste l'autore delle riprese;
- il fatto che la Polizia di Stato abbia già in qualche modo previsto di dotare i propri agenti di apparecchiature atte ad effettuare riprese da utilizzare nel corso dei servizi di ordine pubblico, e ciò proprio al fine di eliminare lo squilibrio di mezzi fra gli operatori di polizia e i privati cittadini.

Ne consegue la rilevanza disciplinare per i comportamenti correttamente individuati dall'Amministrazione come meritevoli di sanzione disciplinare, e cioè:

- avere effettuato le riprese mediante apparecchiature di proprietà privata e quindi non rientranti nella dotazione di reparto o individuale;
- avere occultato tali dispositivi all'interno della divisa e averli utilizzati senza autorizzazione dei superiori gerarchici;
- non avere informato, con la dovuta immediatezza, la catena gerarchica del contenuto delle video-registrazioni, nemmeno quando dalle stesse emergevano ipotesi di reato o spunti investigativi;
- avere informato i superiori solo dopo aver svolto un'autonoma attività di cernita del materiale acquisito, attività alla quale il ricorrente non era preposto in quanto non impiegato in un gabinetto della Polizia Scientifica, né ad ufficio investigativo, né ad una sezione di Polizia Giudiziaria.

Peraltro, nel caso in esame, l'iniziativa spontanea del ricorrente, oltre a creare un piccolo "incidente diplomatico" con altri Uffici, aveva determinato un rallentamento delle indagini finalizzate ad individuare i responsabili di condotte illecite..."

I Giudici amministrativi osservano, inoltre come non giovi al ricorrente "evidenziare come in nessuno dei processi penali avviati a carico dei tifosi identificati grazie alle sue riprese il giudice o il pubblico ministero gli abbiano mai contestato alcunché. Ciò per tre motivi:

- in primo luogo, perché, come è noto, vi è autonomia fra le valutazioni del giudice penale e quelle riservate all'amministrazione in sede disciplinare;
- in secondo luogo, perché, come si è detto, di per sé la registrazione di un evento a cui prendono parte sia l'autore della registrazione sia i soggetti ripresi non integra alcun reato;
- in terzo luogo, perché, a quanto risulta dagli atti di causa, nessuno degli imputati ha sollevato contestazioni in merito alle modalità di acquisizione dei filmati, avendo gli stessi preferito estinguere il reato ai sensi dell'art. 341-bis, ultimo comma, c.p., ossia mediante il risarcimento dei danni.

E neanche giova al ricorrente il fatto di avere in altri casi utilizzato gli apparati di ripresa per rilevare infrazioni del codice della strada o sinistri nei quali è intervenuto per prestare soccorso. Si tratta, infatti, di situazioni del tutto diverse, visto che in tali circostanze le riprese effettuate e le foto scattate costituiscono un *quid pluris* non necessario ai fini della relazione di servizio. D'altro canto il personale dei Corpi di Polizia procedeva alla rilevazione di reati o di infrazioni amministrative anche quando non esistevano gli smartphone e altri analoghi dispositivi di ripresa, senza che ciò abbia mai determinato particolari problemi.

Analogo discorso è a farsi per la forzata assimilazione fra i dispositivi per cui è causa e altri oggetti personali di uso comune che anche i poliziotti impegnati in servizi di ordine pubblico portano al seguito (orologio, telefono cellulare, etc.), perché è del tutto evidente che ciò che rileva è l'utilizzo che viene fatto degli oggetti personali.

E peraltro, con riguardo al telefono cellulare, è ovvio che, se il ricorrente avesse effettuato le contestate riprese con il proprio smartphone anziché con una microcamera, ai fini disciplinari il discorso non sarebbe mutato".

Ma dalla lettura della Sentenza che ci occupa emergono anche censure di carattere deontologico rispetto ad attività, svolte dal ricorrente, e che secondo i Giudici del TAR hanno

carattere indubbiamente estraneo alle mansioni di operatore del Reparto Mobile essendo più consone, ad una sezione di P.G. o ad un gabinetto della Polizia Scientifica o ad un ufficio investigativo.

In particolare, il riferimento è al fatto che, dopo aver esaminato i filmati acquisiti ed aver eliminato quelli non "leggibili", il ricorrente era solito convocare presso il proprio ufficio i colleghi potenziali vittime delle condotte oltraggiose consacrate nei filmati per consentire loro di identificare i presunti responsabili. Altro episodio di irrituale modus operandi è risultata la richiesta telefonica ad un collega in servizio presso la Questura per acquisire notizie circa il funzionamento di alcune telecamere di video sorveglianza.

In conclusione, a giudizio dei Giudici amministrativa va confermata la sanzione irrogata al ricorrente avendo lo stesso posto in essere un'iniziativa personale dagli esiti non verificabili. Secondo il Tribunale detta iniziativa non poteva essere finalizzata unicamente a garantire agli agenti impegnati nel servizio la "parità delle armi rispetto ai manifestanti".

Peraltro, i giudici osservano che, anche se negli episodi contestati non sono state accertate provocazioni, *"non si può in assoluto escludere il rischio che qualche operatore di polizia, proprio perché sa di riprendere di nascosto la scena, possa in qualche modo assumere atteggiamenti poco professionali che scatenino le reazioni verbali dei dimostranti o dei tifosi. E questo è solo uno dei rischi che possono discendere da iniziative personali quali quelle adottate dal ricorrente"*.

PRONTUARIO PRATICO OPERATIVO DI POLIZIA

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

Un prontuario indispensabile, completo ed aggiornato, che:

- individua i campi operativi con i quali l'operatore di polizia deve misurarsi nell'attività di controllo del territorio;
- si basa sull'approccio: "cosa fare" e "cosa evitare" consentendo all'operatore di evitare errori di tipo pratico e/o legale;

- segue un criterio pragmatico che, partendo dalla casistica, sviluppa i migliori percorsi operativi facendo sintesi delle prassi, delle regole giuridiche e della giurisprudenza consolidata in materia.

- fruibile dall'operatore impegnato su strada, Centrali Operative o ufficio

Prezzo: euro 21,00 a copia (anziché euro 35,00) e spedizione gratuita per gli ordini cumulativi. Fino ad esaurimento scorte.

Le prenotazioni dovranno essere raccolte a cura delle Segreterie Territoriali SIULP



Tempi di attesa per il rilascio delle tessere di riconoscimento ex art. 79 DPR 335/1982. Richiesta di chiarimenti.



Riportiamo di seguito la nota inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali in data 25 maggio u.s.:

"Secondo quanto ci è stato segnalato si starebbero registrando ritardi consistenti nei rinnovi delle tessere di riconoscimento ex art. 79 DPR 335/1982. La problematica riguarderebbe in particolare il personale interessato dal passaggio ad un ruolo superiore. Parliamo di un numero di promozioni che, per effetto del completamento delle procedure dei numerosi concorsi interni previsti dal D.L. 95/2017 e dai successivi correttivi,

sono da stimare in svariate migliaia.

Non è quindi difficile immaginare che le articolazioni chiamate a gestire queste pratiche siano state sottoposte ad un significativo appesantimento delle incombenze. Considerazione che porterebbe a giustificare un allungamento dei tempi di lavorazione.

Una pur comprensibile tolleranza non può però essere dilatata oltre i limiti della ragionevolezza, che a noi paiono essere stati ampiamente superati soprattutto nel momento in cui si prende atto di sostanziali differenze riservate ai partecipanti alle medesime procedure selettive.

L'esempio dei vincitori del concorso interno per 436 posti per Vice Commissario è quello che forse si presta, meglio di altri, a lumeggiare il lamentato disallineamento. Abbiamo infatti riscontrato che mentre alcuni neo Commissari hanno dovuto attendere appena poche settimane, sono la più parte quelli che aspettano da oltre un anno il rilascio della nuova tessera. Una distonia che appare ancor più stridente se si considera che, dopo l'iniziale effervescenza dell'immediato post riordino, il regime dei transiti interni si è andato gradualmente assestando su ritmi decisamente più blandi.

Per quanto la questione non sia destinata ad incidere sulla qualità della vita degli interessati, rappresenta pur sempre un indicatore di una più che perfettibile attenzione ad aspetti organizzativi che meriterebbero di essere più opportunamente valorizzati.

Tanto premesso, anche al fine di aderire alle richieste di quanti, e non sono pochi, si sono rivolti a noi per avere contezza della segnalata criticità, siamo a chiedere di poter conoscere quali siano i motivi di questa apparentemente eccessiva attesa, e quali siano le previsioni per riallineare a standard più consoni i tempi di lavorazione delle pratiche in narrativa".

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Riscatto agevolato della laurea sino a 45 anni



L'argomento è stato già trattato su questo notiziario (n. 42/2019 del 22 ottobre 2019 e n.07/2020 del 16 Febbraio 2020).

Il decreto legge sulle pensioni introduce la possibilità di riscattare con oneri agevolati il corso di studi universitari per i lavoratori che hanno meno di 45 anni. Il riscatto riguarda però solo periodi temporali da valorizzare con il sistema contributivo.

L'entrata in vigore del DL 4/2019 introduce la facoltà di riscattare con oneri agevolati il corso di laurea. L'articolo 20, co. 6 del DL 4/2019 consente, in particolare, fino al compimento dei 45 anni di età, la possibilità di riscattare i corsi di studi universitari che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995, pagando un onere economico di poco superiore a 5mila euro per ogni anno riscattato.

La facoltà presenta quindi due limiti: si rivolge solo ai soggetti che hanno meno di 45 anni alla data della domanda di riscatto e si riferisce ai periodi di studi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1995, cioè per i quali è applicabile il sistema di calcolo contributivo.

Le suddette precisazioni consentono, quindi, di delimitare con maggiore precisione le platee dei lavoratori interessati. In primo luogo la facoltà non è attivabile da coloro che stanno cercando di aumentare l'anzianità contributiva per uscire con la quota 100 da qui al 2021. E' naturale, infatti, che se la norma chiede un'età non superiore a 45 anni i lavoratori interessati alla quota 100 sono tagliati fuori perché non riuscirebbero a centrare i 62 anni entro il triennio 2019-2021. Sono fuori però anche quei lavoratori che hanno conseguito il diploma universitario prima del 31 dicembre 1995 considerato che l'eventuale riscatto del periodo di studi ricadrebbe nel sistema retributivo. Dovrebbe essere, invece, possibile per coloro che hanno frequentato l'università a cavallo degli anni 1995/1996 conseguendo il relativo diploma dopo il 31 dicembre 1995 riscattare solo gli anni successivi al 31 dicembre 1995. Sul punto l'Inps ed il Ministero dovranno fornire specifiche istruzioni.

Il riscatto servirà anche ai fini della misura della pensione. Fortunatamente il Governo con la pubblicazione in GU del decreto legge ha corretto una svista presente nella prima versione della norma che avrebbe rischiato di limitare l'efficacia del riscatto agevolato ai soli fini del diritto a pensione considerato che nella prima versione il riscatto agevolato avrebbe avuto efficacia, infatti, solo ai fini dell'aumento dell'anzianità contributiva e non ai fini della determinazione della misura dell'assegno.

La versione pubblicata, invece, non contiene traccia di tale passaggio e, pertanto, si può ritenere che la contribuzione versata per il riscatto del periodo di studio, ancorché agevolata, concorrerà non solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione ma anche ai fini della sua misura. Del resto non poteva essere diversamente: la maggior parte dei giovani ha problemi più dal punto di vista della misura della pensione dato che il sistema contributivo prevede il raggiungimento di importi soglia minimi da soddisfare per ottenere la pensione.


Per quanto riguarda i costi la disposizione è analoga a quella introdotta dalla legge 247/07 dal 1° gennaio 2008 che consente il riscatto agevolato della laurea per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale ipotesi l'onere finanziario è determinato dal versamento di un contributivo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 233/1990 per le gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti (15.710 euro al valore 2018) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (33%) vigente nell'anno di presentazione della domanda. In definitiva il riscatto di un anno costa 5.184,3 euro.

Da ricordare: la rivalutazione della contribuzione versata ha effetto dalla data della domanda di riscatto e non dall'anno a cui si riferisce il riscatto.

I lavoratori esclusi dal perimetro di applicazione del beneficio possono riscattare la laurea con le normali regole:

- se i periodi si collocano nel sistema retributivo, si utilizza il metodo della riserva matematica;
- se i periodi si collocano nel sistema contributivo si utilizza il criterio dell'aliquota percentuale ma prendendo, in questo caso, a riferimento la retribuzione versata nelle ultime 52 settimane di lavoro.

Legittimi i tagli della pensione



L'esigenza di razionalizzare la spesa pubblica legittima il taglio della pensione. Il principio è enunciato nella pronuncia del 5 maggio 2021, resa nella causa T-695/19, dal Tribunale UE che ha "ratificato" il taglio dei vitalizi dei parlamentari italiani, varato nel 2018.

Per i giudici europei, il taglio è legittimo, considerato il fatto che il diritto alla pensione non comporta anche il diritto a che il trattamento pensionistico rimanga immutato.

La scelta del parlamento italiano di ridurre le pensioni ha lo scopo di razionalizzare le spese pubbliche in un contesto di rigore di bilancio. Si tratta di un fine che, per il tribunale UE, "costituisce un obiettivo di interesse generale tale da giustificare una limitazione dei diritti fondamentali".

Si rientra, peraltro, nell'ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri dell'Unione in sede di adozione delle decisioni economiche più opportune per fronteggiare il contesto economico particolare che imperversa da diversi anni.

Insomma: in assenza di un'adeguata prova che il taglio dei vitalizi non era necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal legislatore e dell'indicazione di altre misure meno restrittive che avrebbero consentito di raggiungere tali obiettivi, non si può fare altro che validare la scelta del parlamento italiano.

Nel caso di specie, a interessare della questione il tribunale UE è stato un europarlamentare, che contestava la riduzione della pensione ricevuta per la sua attività presso il parlamento di Bruxelles, disposta in ragione del taglio previsto nel suo paese, l'Italia. Tuttavia, come evidenziato nella sentenza in commento, a livello europeo vige la cd. "regola della pensione identica", in forza della quale "l'importo e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai Membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato membro in rappresentanza del quale è stato eletto il deputato al Parlamento europeo".

Si tratta di una formulazione imperativa che, per i giudici, "non lascia alcun margine al Parlamento per un metodo di calcolo autonomo".

Il tribunale UE ha anche osservato che la scelta di tagliare la pensione risulta coerente con il principio di proporzionalità. Questo, infatti, "esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto necessario per raggiungerli".

Il Tribunale Ue non si ritiene invece competente a stabilire la legittimità della riduzione in base al diritto italiano, ma solo se il Parlamento Ue ha violato il diritto europeo applicando la decisione del nostro Parlamento. La Corte Europea ha dunque aperto una prospettiva tutt'altro che rassicurante per i trattamenti pensionistici in generale.

Quanto alla scelta di ridurre la pensione, non viene riscontrata una violazione del principio di proporzionalità in base al quale gli strumenti devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla normativa e non devono andare oltre. La deliberazione della Camera dei deputati di rideterminare l'importo delle pensioni, secondo il Tribunale, ha lo scopo di «razionalizzare le spese pubbliche in un contesto di rigore di bilancio» ed è già stato stabilito che un obiettivo di questo tipo è di interesse generale e giustifica una riduzione dei diritti fondamentali. Inoltre, agli Stati membri è concesso un ampio margine di valutazione quando si tratta di misure di austerità per far fronte a una grave crisi economica e il parlamentare ricorrente non ha dimostrato che la decisione di ridurre le pensioni non fosse necessaria e non ha indicato soluzioni alternative.

In conclusione il Tribunale ritiene che la gravità delle conseguenze della riduzione della pensione non comporta svantaggi sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, a fronte, nel caso specifico, del nuovo metodo di calcolo, dell'importo conseguente e della durata del mandato al Parlamento Ue.

Smart working Covid anche se il figlio non è convivente



Lo smart working può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori se il figlio, indipendentemente dall'età, ha una disabilità grave o disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali per il periodo corrispondente alla sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o al periodo di contagio da Covid del figlio stesso o se viene posto in quarantena per contatto diretto con un positivo, o anche per il tempo di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato da ragazzo.

Questa è una delle novità apportate al decreto 30/2021 che è stato convertito in legge e che contiene disposizioni su lavoro agile e congedi valide fino al prossimo 30 giugno. Sempre per quanto riguarda lo smart working da parte di genitori di under 16 senza disabilità o problemi di apprendimento, ma affetto da Covid, in quarantena o con lezioni a distanza, viene meno il requisito della convivenza con il figlio interessato per potere lavorare fuori dall'ufficio. Il vincolo della convivenza rimane, invece, se, non potendo ricorrere allo smart working, il genitore di un under 14 vuole fruire di un congedo "Covid" in alternativa all'altro genitore per sospensione dell'attività scolastica in presenza, durante la quarantena o il contagio da Covid del figlio stesso, beneficiando di una indennità pari al 50% della retribuzione. In fase di conversione del decreto, però, è stato precisato che il congedo può essere fruito sia a giorni che a ore.

Per i genitori di figli disabili di qualunque età (è stato corretto il riferimento all'articolo specifico della legge 104/1992), viene precisato che il diritto al congedo scatta nelle tre ipotesi precedenti e in caso di chiusura del centro diurno frequentato dai ragazzi. Inps ha già fornito le istruzioni per il congedo nella versione originaria del decreto con la circolare 63/2021. Nulla cambia, invece, per l'astensione dal lavoro, senza retribuzione, dei genitori di figli normodotati di età compresa tra 14 e 16 anni, età per cui non è previsto il congedo indennizzato. In questo caso il limite è 16 anni, anche compiuti, e quindi differente da quello che dà diritto a lavorare in modalità agile.

È stata ampliata la platea dei genitori-lavoratori che possono utilizzare il bonus per pagare una baby sitter di importo fino a 100 euro settimanali se il figlio under 14 convivente è affetto da Covid, in quarantena o se le lezioni vengono svolte a distanza.

In base al decreto legge, beneficiari sono i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi (anche quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza Covid, per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato. In fase di conversione è stato precisato che tra quest'ultimi rientrano gli esercenti le professioni sanitarie e quella di assistente sociale oltre agli operatori sociosanitari. Nella prima versione del DI, infatti, non tutte le professioni erano incluse. Inoltre sono stati aggiunti gli addetti della polizia locale.

Il bonus nella prima versione è già fruibile secondo le istruzioni contenute nella circolare Inps 58/2021.

Con una modifica al decreto legge 104/2020 (decreto agosto), viene estesa ai dipendenti pubblici la possibilità già in vigore per quelli del privato, di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale con il datore di lavoro se in famiglia c'è almeno un figlio con una disabilità grave, se la mansione può essere svolta a distanza, e se l'altro genitore lavora. Sia per il comparto pubblico che per quello privato questa possibilità diventa ora fruibile anche se il figlio ha bisogni educativi speciali. Sempre fino al 30 giugno.

È stata ampliata la platea dei genitori-lavoratori che possono utilizzare il bonus per pagare una baby sitter di importo fino a 100 euro settimanali se il figlio under 14 convivente è affetto da Covid, in quarantena o se le lezioni vengono svolte a distanza. In base al decreto legge, beneficiari sono i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi (anche quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza Covid, per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato. In fase di conversione è stato precisato che tra quest'ultimi rientrano gli esercenti le professioni sanitarie e quella di assistente sociale oltre agli operatori sociosanitari.

Nella prima versione del DI, infatti, non tutte le professioni erano incluse. Inoltre sono stati aggiunti gli addetti della polizia locale. Il bonus nella prima versione è già fruibile secondo le istruzioni contenute nella circolare Inps 58/2021.

Con una modifica al decreto legge 104/2020 (decreto agosto), viene estesa ai dipendenti pubblici la possibilità già in vigore per quelli del privato, di ricorrere al lavoro agile senza accordo individuale con il datore di lavoro se in famiglia c'è almeno un figlio con una disabilità grave, se la mansione può essere svolta a distanza, e se l'altro genitore lavora. Sia per il comparto pubblico che per quello privato questa possibilità diventa ora fruibile anche se il figlio ha bisogni educativi speciali. Sempre fino al 30 giugno.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Mobbing orizzontale: il datore deve risarcire i danni solo se a conoscenza delle attività persecutorie



Il principio è statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con Ordinanza n. 1109 del 20 gennaio 2020.

La suprema Corte afferma che il lavoratore vittima di c.d. mobbing orizzontale non ha diritto al risarcimento da parte del datore, se quest'ultimo dimostri di non essere stato a conoscenza degli atti persecutori.

I Giudici di piazza Cavour, confermando la statuizione della Corte d'Appello hanno chiarito, preliminarmente, che il datore di lavoro è contrattualmente obbligato alla tutela dell'integrità psicofisica dei propri dipendenti e, pertanto, può essere condannato a risarcire il lavoratore che si ammali in conseguenza del mobbing subito dai

propri colleghi (orizzontale), anche se la persecuzione non sia stata dallo stesso voluta o perpetrata.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale responsabilità non ha natura oggettiva e, pertanto, il datore potrà essere condannato solo qualora nella propria condotta sia ravvisabile un elemento di colpa, ossia la violazione di disposizioni di legge, di un contratto o di una regola di esperienza; avrà diritto al risarcimento solo il lavoratore "mobbizzato" che riesca a dimostrare che il datore era a conoscenza dell'attività persecutoria posta in essere dagli altri dipendenti.

Sulla base di tali principi, in difetto della prova della consapevolezza del datore circa l'esistenza delle condotte persecutorie ai danni della lavoratrice, la Corte ha rigettato il ricorso di quest'ultima e confermato la sentenza dei giudici di merito.

servizi.sulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



